

(N. 1166-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e il Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1955

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1955

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873,
che istituisce una imposta erariale sul gas metano.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i vari provvedimenti che sono stati emanati negli ultimi mesi per fronteggiare la necessità di aumentare le spese nel corso dell'esercizio finanziario, l'imposta sul metano assume un particolare rilievo. Non per l'ammontare che si presume si potrà ricavare dall'imposta ma perchè essa riguarda una materia prima che da poco è stata utilizzata in forma notevole e perchè sinora la sua distribuzione, ed i prezzi stessi di distribuzione, sono stati governati da un Ente di Stato: l'E.N.I., perchè quindi l'imposta influisce su di un mercato che è dominato da un Ente di Stato.

È necessario ricordare che la massima parte del metano prodotto in Italia è frutto delle perforazioni eseguite dalla società A.G.I.P. mineraria, Azienda di Stato del gruppo E.N.I., che buona parte anche del metano escavato dai piccoli e grossi produttori del Polesine viene pure immesso nelle condutture della Azienda metanodotti padani che è controllata dallo E.N.I., che in tal modo la quasi totalità del metano che in Italia si consuma è metano o prodotto o immesso nelle tubazioni dell'E.N.I. o delle aziende al gruppo stesso associate.

Ora si osserva che il prezzo del metano in regime di libera concorrenza non dovrebbe scostarsi molto dal prezzo di costo, che l'E.N.I. si è invece finora preoccupato di attuare una politica di prezzi graduati, onde evitare fra l'altro che le zone dove il metanodotto passava avessero la possibilità di approfittarne per creare oasi di economia a costi produttivi eccezionalmente bassi mettendo così in crisi le attività industriali di altre zone. L'E.N.I. ha così venduto, come dicemmo, a prezzi prefissati che ha stabilito in relazione alle possibilità delle iniziative industriali che richiedevano il metano, alle calorie del metano che era in grado di fornire, al prezzo degli altri combustibili o carburanti che potevano surrogare il metano. Frutto di questa politica è stato naturalmente anche un guadagno marginale dell'impresa monopolistica di Stato, guadagno che fu però destinato a costituire il patrimonio dell'E.N.I. giusta la legge 10 febbraio 1953, n. 136. Si ebbe come conseguenza di questa politica la trasformazione a metano dei soli impianti di riscaldamento (industriali o civili) che vi trovarono essenziale interesse per

le caratteristiche intrinseche del metano, più che per il minor costo delle singole calorie rispetto alla nafta o ad altro olio combustibile, laddove con opportuna riduzione di prezzo è stata resa invece possibile la creazione di una grande centrale termo-elettrica azionata a metano (Tavazzano) alla quale è associata la stessa Azienda municipalizzata di Milano e si sta lavorando alla realizzazione di grandi impianti chimici in Ravenna per la trasformazione del metano in gomma ed in concimi chimici, facendo conto sul prezzo di costo reale della materia prima.

La imposta che col decreto-legge, soggetto alla vostra approvazione, viene istituita, non si concepirebbe in un regime del genere di quelle in atto col metano, perchè assorbendo praticamente notevole parte dei guadagni dell'A.G.I.P. mineraria (e indirettamente dell'E.N.I. che dall'A.G.I.P. e dalla S.N.A.M. ricava i suoi utili principali) rende difficile ogni manovra per un possibile ribasso dei prezzi in relazione alla espansione degli impianti e in relazione allo scopo di rendere vitali certi rami d'industria o per superare certe spese di impianto, ed altresì perchè il nuovo tributo impedirà o limiterà il formarsi di un patrimonio dell'E.N.I. che possa essere adeguata garanzia per eventuali sue obbligazioni, e renderà il bilancio dell'E.N.I. così scarso di utili da poter difficilmente permettere all'Azienda di Stato di assumere con tranquillità obbligazioni che possano garantire l'ulteriore sviluppo delle sue iniziative. Per ragioni opposte l'imposta potrebbe essere giustificata se si ritenesse che l'E.N.I. sia già in condizioni da poter agire liberamente col patrimonio proprio, o se si considerasse opportuno consigliargli (costringendolo) di attuare una politica diversa dalla attuale come potrebbe essere una politica restrittiva rispetto a certe iniziative ed espansiva rispetto a certe altre.

In una parola l'imposta sul metano, per la natura del soggetto passivo sul quale di fatto finirà a ricadere, implica più un giudizio ed una direttiva circa l'attività della Azienda di Stato che non una valutazione di natura fiscale.

Per questi motivi che esulano dal campo della stretta indagine tributaria, ma che non possono sfuggire al legislatore, la maggioranza della Commissione nel proporre al Se-

nato la conversione in legge, con modificazioni di ordine tecnico-legislativo, del decreto-legge, fa voti perchè in occasione del prossimo esame del disegno di legge sulla ricerca degli idrocarburi in Italia, disegno di legge che attualmente è di fronte all'altro ramo del Parlamento, si riesamini anche la legge di cui oggi si tratta in modo da permettere una visione organica dei fini che si vogliono realizzare dall'E.N.I. in concorrenza con le aziende private, dei mezzi che all'E.N.I. e alle aziende che ne dipendono devono essere forniti per la realizzazione in campo più o meno vasto di tali fini, da ultimo dell'incidenza del regime fiscale del metano sulla situazione dell'E.N.I. in correlazione a mezzi e a fini da raggiungere.

La lunga premessa ci permette di sorvolare ormai sulla portata e sulla incidenza del provvedimento in esame. Esso garantisce allo Stato un gettito che potrà aggirarsi sui 6 miliardi di lire secondo i dati enunciati dal Ministero delle finanze, ma che sembrano ottimistici e sui quattro miliardi e mezzo se si dovrà tener conto di una produzione di metano di circa tre miliardi di metri cubi, con un lieve aumento rispetto alla produzione 1954. Ma il pagamento di tale importo sarà per grandissima parte come dicemmo accollato alle aziende dell'E.N.I. le quali, a loro volta, potranno scaricare l'onere relativo sui consumatori e gli acquirenti di metano solo in quanto ciò sia realizzabile, altrimenti dovranno ridurre la loro attività istituzionale o dovranno chiedere al Tesoro dello Stato un finanziamento nuovo per il raggiungimento delle loro iniziative. Anche la parte di tassa che resterà a carico delle piccole aziende del Polesine è presumibile finisca — per gran parte — a carico dell'E.N.I. sia perchè, come abbiamo visto, la società dei metanodotti (A.M.P.) che serve le cave del Rodigino e sarà la contribuente principale raccogliendone il gas compresso per l'immissione al consumo, è controllata dall'E.N.I. sia perchè le aziende del Rodigino non potranno avere margine vitale per continuare la loro attività estrattiva se non realizzando una maggiorazione di prezzo incidente sui prezzi praticandi di fronte all'E.N.I. acquirente, sia infine perchè volendosi indirizzare lo sfruttamento del metano in modo unitario e soprattutto più con-

facente allo sviluppo industriale italiano, è auspicabile che nella valle Padana il solo Ente statale si renda concessionario.

Nella relazione ministeriale si giustifica il provvedimento con la osservazione che l'uso del metano in sostituzione di idrocarburi liquidi rende meno proficua la relativa imposta di fabbricazione e si è anche detto da taluni che mentre l'energia elettrica è soggetta ad un imposta di consumo e così pure il gas, che gli idrocarburi liquidi destinati al riscaldamento sono sottoposti a tassa, è giusto che anche il metano paghi una tassa erariale di consumo: va osservato però che mentre per legge l'imposta sul consumo dell'energia elettrica e sul gas viene scaricata sul consumatore (articolo 14 testo unico), ed altrettanto accade per l'imposta di fabbricazione o il dazio doganale sugli idrocarburi, in quanto sul prezzo di immissione al consumo incide direttamente la imposta erariale, difficilmente l'E.N.I. potrà rifarsi dell'onere relativo al nuovo tributo sui suoi acquirenti dato che il rapporto in cui si trovano metano e olio minerale combustibile rispetto a calorie che possono sviluppare sarà oltremodo difficile attuare un aumento del prezzo del metano destinato al consumo industriale. Va osservato inoltre che il metano che va impiegato nella produzione di gas illuminante per *craking*, e quello che va impiegato per la produzione di energia elettrica vengono assoggettati due volte all'imposta sul consumo, ed altresì all'imposta sul consumo a favore dei Comuni. La giustificazione dell'imposta è quindi basata sulla presunzione che in alcun modo quest'imposta che è sul consumo possa essere fatta gravare sul consumatore, presunzione che se al momento presente può corrispondere alla realtà, non può dirsi possa rimanere sempre valida.

Nel momento presente, dicevasi, la presunzione corrispondente ad uno stato di fatto perchè è noto che molti dei contratti stipulati con gli utenti della Società nazionale metanodotti (S.N.A.M.) o dall'Azienda metanodotti padani (A.M.P.) sono con prezzo a riferimento, sulla base cioè dei nove decimi del prezzo dell'olio combustibile appena sdoganato.

Queste osservazioni rendono ancora più chiaro che tutto il regime di questa imposta deve essere rivisto in sede di applicazione della legge sulla ricerca degli idrocarburi.

E poichè l'obbligato diretto sarà in pratica solo l'Azienda di Stato o una delle aziende da essa controllate potrà essere opportuno vedere almeno di sostituire quanto prima possibile il regime complicato in cui al decreto-legge in esame con una tassa che colpisca direttamente l'E.N.I. in relazione alle concessioni accordategli, o con imposizione all'E.N.I. di versare allo Stato una somma fissa in relazione al patrimonio dallo stesso concesso, in modo che il gettito dell'imposta sia quanto meno immune da spese di accertamento e controllo.

Ma poichè, come si diceva nelle premesse, è necessario acquisire delle entrate anche durante l'esercizio in corso, la Commissione a maggioranza si è dimostrata della opinione che il disegno di legge debba essere, nonostante i dubbi che fa sorgere, approvato e che il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, debba essere convertito in legge sia pure con opportune modificazioni.

Onorevoli senatori, esaminando il disegno di legge dal punto di vista tecnico, la prima domanda che si propone è quella relativa all'oggetto della imposta: si parla di gas metano, è necessario chiarire che cosa si intende per gas metano in relazione al fatto che vi è gas più o meno puro e quindi con maggiori o minori calorie. Sembra che il decreto-legge equipari il gas che viene estratto per esempio, nel Polesine, misto a vapore acqueo, col gas che viene estratto a Cortemaggiore che è assolutamente secco: infatti non si prevede in alcun modo il controllo nè sulla potenza calorifica, nè sulla purità del prodotto tassato. Ma il tributo è posto a carico del « metano » e siccome la parola metano corrisponde ad una ben precisa formula chimica (CH_4) è evidente che gli Uffici imposte di fabbricazione sapranno applicare norme tecniche per le quali si tenga conto delle eventuali presenze nel metano di vapor acqueo, gas inerti, idrocarburi liquidi od altro in modo che la tassazione non dia luogo ad errori o ad ingiustizie.

Sembra anche incerto se l'imposta sia costruita come un'imposta di fabbricazione che colpisca la produzione o il consumo, perchè mentre nelle premesse è detto che si tratta di un'imposta erariale sul gas metano estratto dal sottosuolo nazionale, nell'articolo 1 si parla

di una imposta per ogni metro cubo di gas metano di origine nazionale ed estera, e nel resto del decreto-legge evidentemente vi sono norme destinate a colpire il metano in quanto consumato attraverso i metanodotti o destinato a scopi industriali. È noto che in realtà si vuole colpire il metano consumato, ceduto, venduto per la distribuzione in reti cittadine o per il consumo diretto; perciò sembra opportuno che all'articolo 1 del decreto-legge debba essere apportata opportuna modifica. Ciò anche per evitare la tassazione sul gas che si perde a causa delle fughe o di altri inevitabili inconvenienti connessi alle captazioni e al trasporto a grande distanza. Dovrà essere anche escluso dalle tassazioni il metano impiegato per azionare i motori per l'estrazione e la compressione.

Chiarito così l'oggetto della imposizione, deve essere in forma chiara determinato anche il soggetto tenuto al pagamento. Dal testo non appare chiaro chi debba essere il contribuente perchè mentre si parla all'articolo 3 di chi intende estrarre metano dal sottosuolo, si aggiunge all'ultimo comma che il gestore di metanodotti è considerato fabbricante a tutti gli effetti.

È sembrato a chi vi riferisce necessario perciò porre bene in luce attraverso la modificazione di alcuni articoli del decreto-legge che al pagamento dell'imposta — che colpisce il metano venduto per il consumo o direttamente consumato — è tenuto il fabbricante (o colui che estrae il metano) per il gas da lui stesso usato, o immesso in bombole e ceduto al consumatore o al commerciante rivenditore o da lui stesso trasformato in altri prodotti chimici mentre è tenuto l'esercente di metanodotti per il metano che comunque viene immesso in un metanodotto, ma in relazione però non al metano immesso nel metanodotto, ma a quello dopo il trasporto consumato o trasformato, o ceduto al consumatore o immesso in bombole o vendute a ditte esercenti reti di distribuzione.

Insieme con l'imposta sul consumo viene istituita anche una imposta di licenza allo scopo soprattutto di avere cognizione degli impianti e di catalogare agli effetti fiscali le ditte soggette alla tassa.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tra le norme che vanno modificate appare chiaro che deve essere compreso anche l'articolo 1 là dove si parla di assoggettamento alla tassa del metano italiano ed estero. Evidentemente va istituita parallelamente alla tassa un diritto di confine, ma le due figure giuridiche vanno tenute distinte. Altri articoli che meritano una revisione sono quelli che attengono a tutto il sistema delle pene e del contenzioso; fra questi l'articolo 25 che è formu-

lato in modo da travisare il concetto del legislatore.

Con le modifiche quindi sotto riportate e con le riserve di cui nella premessa la Commissione vi prega, onorevoli senatori, di approvare il disegno di legge di conversione in legge del decreto in legge 6 ottobre 1955, n. 873.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

nel primo comma, le parole: di origine nazionale ed estera, sono sostituite dalla parola erogato;

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« È istituita correlativamente una sovraimposta di confine di lire 1,50 al metro cubo per il metano importato di origine estera »;

nel terzo comma, le parole: di cui al precedente comma, sono sostituite dalle altre: di cui ai precedenti commi.

All'articolo 2, aggiungere la seguente lettera:

« c) il metano consumato per l'azionamento delle macchine adibite alla estrazione del gas o alla sua compressione nei metanodotti ».

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

« L'imposta di cui all'articolo 1 è dovuta dal produttore o da chi estrae il metano o lo importa, per il metano consumato in proprio, per quello direttamente ceduto a terzi, consumatori o rivenditori, o immesso direttamente in reti di distribuzioni cittadine; dall'esercente di metanodotti per il gas metano trasportato attraverso il metanodotto e consumato dall'esercente del metanodotto stesso o da esso ceduto a terzi consumatori o rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzioni cittadine ».

All'articolo 3:

aggiungere al primo comma le seguenti parole: in relazione alla località di produzione o di estrazione;

nel secondo comma, la dizione della lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

la dizione delle lettere c), d) ed e) è sostituita dalla seguente:

c) la quantità media di gas che si presume di produrre giornalmente;

d) gli apparecchi di misura che si intendono adoperare per la misurazione del gas;

e) gli impieghi ai quali si intende destinare il gas metano.

L'ultimo comma è soppresso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

« Chiunque intende trasportare, attraverso metanodotti, gas metano estratto dal sottosuolo nazionale, importato o prodotto, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazioni competente per territorio in relazione a ciascuna località nella quale si effettui una presa o una consegna di metano.

La denuncia corredata dalla descrizione completa del metanodotto deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di presa;

c) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova ciascun punto di consegna di metano a consumatori diretti o rivenditori, ivi incluse le aziende proprie del denunciante, ad esercenti reti di distribuzione cittadina o ad esercenti impianti di caricamento di bombole, siano essi consumatori in proprio o rivenditori;

d) la quantità media di metano che si presume venga trasportata giornalmente e la portata massima del metanodotto;

e) gli apparecchi di misura che il denunciante intende adoperare per la misurazione del gas e gli impieghi ai quali intende destinare il gas trasportato.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

All'articolo 4:

nel primo comma alle parole: al precedente articolo 3, *sostituire le seguenti:* ai precedenti articoli 3 e 3-bis.

sostituire l'ultima parte del comma, dopo le parole: nelle seguenti misure, *con la seguente:*

« lire 1.000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto non è superiore a 100.000 metri cubi all'anno;

lire 5.000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nel metanodotto è superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

se la licenza riguarda ditta che estrae o produce ed il gas metano estratto o prodotto è ceduto in blocco ad esercenti metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;

lire 10.000:

se il quantitativo di gas metano estratto, prodotto o immesso nei metanodotti è superiore ad 1.000.000 di metri cubi all'anno ».

Nell'ultimo comma, dopo le parole: di ciascun anno, *aggiungere le altre:* per l'anno successivo.

All'articolo 5:

nel primo comma, alle parole: al precedente articolo 3, *sostituire le altre:* ai precedenti articoli 3 e 3-bis;

nel secondo comma, la dizione delle lettere b) e c) è sostituita dalla seguente:

b) la quantità di gas metano consumata in proprio dal denunciante;

c) la quantità di gas metano ceduta da un produttore a ciascun esercente metanodotto;

in fine aggiungere il seguente comma:

« L'esercente di metanodotti dovrà presentare la dichiarazione per ogni provincia in cui effettui consegne di metano a consumatori diretti, rivenditori o ad aziende esercenti reti di distribuzione cittadina ».

All'articolo 7:

alla fine del primo comma sopprimere le parole: e liquidata in conformità del precedente articolo 5;

nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: restando salva la facoltà di chiedere il rimborso secondo le norme di cui al successivo articolo 15.

All'articolo 8, dopo le parole: nelle officine di produzione, *aggiungere le altre:* sui metanodotti.

All'articolo 10, nel primo comma alle parole: dell'Amministrazione finanziaria, *sostituire le altre:* degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

All'articolo 11:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le ditte di cui ai precedenti articoli 3 e 3-bis devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese di massima produzione o di massima immissione di gas nel metanodotto, dell'anno precedente ».

In fine aggiungere il seguente comma:

« Le ditte che iniziano la produzione o il trasporto del metano devono prestare cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta presumibilmente dovuta per un mese ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 2777 del codice civile, il credito dello Stato per l'imposta e i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sugli impianti, sui metanodotti, sul

macchinario e sul materiale mobile esistente nelle officine e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonchè sulle somme dovute dagli utenti per i consumi di metano ».

All'articolo 15 :

il primo comma è sostituito dal seguente :

« Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto ed il diritto a ripetere le somme eventualmente pagate in più, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento o, per il recupero, dal giorno dell'eseguito pagamento dei tributi ».

Nel secondo comma le parole : abbia causa da un reato, sono sostituite dalle altre : sia connesso ad un reato.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente :

« Chiunque, senza aver adempiuto alle condizioni stabilite dal presente decreto, attivi un impianto da gas metano, soggetto a licenza ai sensi dell'articolo 4, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000 nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo sulla imposta della quantità di gas erogato o che potè essere erogato ».

All'articolo 19, nel primo comma, alla parola : il fabbricante, è sostituita l'altra : l'esercente.

L'articolo 25 è sostituito dal seguente :

« Se il colpevole deve rispondere del pagamento del tributo oltre che dei reati previsti dal presente decreto, l'Autorità finanziaria può procedere alla riscossione del tributo medesimo senza attendere l'esito del giudizio penale ».

All'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente :

« L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, liquidato l'ammontare dei tributi dovuti, ne cura l'invio in originale all'Intendenza di finanza e in copia al ricevitore doganale, indicando il massimo ed il minimo delle penali che ritiene applicabili ».

Dopo l'articolo 27 aggiungere i seguenti articoli 27-bis e 27-ter:

27-bis. « In deroga a quanto dispone l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti punibili con la sola multa, è ammessa la decisione amministrativa ai termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di accertamento del reato, è diretta all'Intendenza di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare a garanzia della esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali dovuti.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alle spese.

L'Intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti di lire 2.000 e lire 40.000, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali quando essa non sia stata effettuata ».

27-ter. « Per il contenzioso relativo all'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con l'esclusione con l'ultimo capoverso dell'articolo stesso ».

All'articolo 30, dopo le parole: Le disposizioni degli articoli 25 e 26, *sostituire le altre:* Le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27-bis.

All'articolo 31, nel primo comma, aggiungere il seguente periodo: L'imposta di cui all'articolo 4 si applica con effetto dal 1956.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 6 ottobre 1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di istituire una imposta erariale sul gas metano estratto dal sottosuolo nazionale o prodotto industrialmente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita una imposta erariale di lire 1,50 per ogni metro cubo di gas metano di origine nazionale ed estera considerato alla temperatura di 15° centigradi ed a pressione normale.

Il gas metano soggetto all'imposta di cui al precedente comma non è assoggettabile alla imposta di consumo di cui al testo unico di leggi per l'imposta sul gas e sull'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Art. 2.

È esente da imposta:

a) il gas metano biologico, destinato agli usi propri dello stesso produttore;

b) il gas metano prodotto dall'industria chimica per essere direttamente impiegato nella produzione per sintesi di altri prodotti chimici.

Art. 3.

Chiunque intende estrarre gas metano dal sottosuolo nazionale o produrre comunque gas metano, escluso quello biologico destinato ad uso proprio, deve farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione competente per territorio.

La denuncia, corredata della planimetria dei locali e dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova l'impianto di estrazione o l'impianto di produzione del gas;

- c) la quantità media di gas che viene prodotta giornalmente;
- d) gli apparecchi di misura adoperati per la misurazione del gas;
- e) gli impieghi ai quali il gas metano è destinato.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, da chi, alla data di entrata in vigore di esso, già estrae dal sottosuolo nazionale o produce gas metano.

Qualsiasi modifica agli impianti deve essere denunciata, prima dell'attuazione, al competente Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione.

Sono considerati fabbricanti, agli effetti del presente decreto, anche gli esercenti di metanodotti per la distribuzione del gas a terzi.

Art. 4.

Le ditte di cui al precedente articolo 3 devono munirsi di apposita licenza, rilasciata dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione e soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

Lire 1.000:

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto non è superiore a 100.000 metri cubi all'anno;

Lire 5.000:

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto è superiore a 100.000 ma non superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

se il gas metano estratto o prodotto è ceduto in blocco ad esercenti metanodotti, con utilizzo o meno di una quota per uso proprio;

Lire 10.000:

se il quantitativo di gas metano estratto o prodotto è superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno.

Deve essere rilasciata una distinta licenza di esercizio:

per ciascuna officina di produzione di gas metano;

per il complesso dei punti di presa attivati dall'esercente di metanodotti nell'ambito di uno stesso Comune;

per ciascun complesso di impianti di captazione e di accumulazione del gas metano naturale attivati da una stessa ditta in una stessa località, anche se posti in più Comuni contigui.

Nella licenza debbono essere indicate le installazioni ed i punti di presa a cui essa si riferisce.

Il pagamento del diritto di licenza, per la rinnovazione, deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno e, per le officine di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 5.

La liquidazione dell'imposta, ad eccezione del caso previsto al successivo articolo 6, è fatta dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione in base a dichiarazione che le ditte esercenti di cui al precedente articolo 3 devono presentare entro il mese successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione.

Tale dichiarazione deve indicare, distintamente per ogni provincia:

a) la quantità di gas metano estratta dal sottosuolo o prodotta o acquistata, con l'indicazione dei numeri segnati dai misuratori di accertamento, se esistono;

- b) la quantità di gas metano consumata in proprio;
- c) la quantità di gas metano ceduta a ciascun esercente metanodotto;
- d) la quantità di gas metano ceduta ad aziende esercenti reti di distribuzione cittadine;
- e) la quantità complessiva di gas erogata a consumatori diretti non immessa in bombole;
- f) la quantità di gas immessa in bombole, ceduta a consumatori diretti e a rivenditori.

Art. 6.

Per gli impianti di estrazione dal sottosuolo i quali non abbiano potenzialità di produzione mensile superiore a 3.000 metri cubi di gas metano, da impiegare esclusivamente per uso proprio, è in facoltà dell'Amministrazione di stipulare convenzioni di abbonamento per un anno. La corresponsione del canone di abbonamento in tal caso può essere fatta in due o più rate anticipate alle scadenze da stabilire nella convenzione.

Art. 7.

L'esercente è tenuto, senza bisogno di alcuna notifica da parte dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, a versare presso la Sezione di Tesoreria provinciale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello al quale si riferisce la dichiarazione, l'imposta corrispondente alle quantità dichiarate e liquidata in conformità del precedente articolo 5.

Per i supplementi d'imposta derivanti da revisione, da parte dell'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, delle liquidazioni relative alle dichiarazioni, l'Ufficio tecnico emette avviso di pagamento e la ditta è tenuta a versare le somme dovute entro otto giorni dalla data della relativa notificazione.

Art. 8.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare o di fare applicare, a spese dell'esercente, nelle officine di produzione e sulle reti di distribuzione del gas metano, suggelli, bolli ed apparecchi di misura e di riscontro.

I guasti che dovessero verificarsi nei congegni e suggelli applicati dalla Finanza, debbono essere immediatamente denunciati all'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione competente, indicando le cause che li hanno determinati.

Art. 9.

Le ditte esercenti impianti di estrazione dal sottosuolo od officine di produzione di gas metano nonchè gli esercenti metanodotti devono tenere i registri prescritti dall'Amministrazione nei modi da essa stabiliti.

Sulle fatture e sugli altri documenti da emettere per la cessione del gas metano deve essere indicato il quantitativo di gas ceduto e il suo importo.

Art. 10.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali e gli agenti della polizia tributaria hanno diritto ad ispezionare liberamente, sia di giorno che di notte, le officine e gli ambienti annessi, esclusi i locali di abitazione, distinti da quelli.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine e dei metanodotti, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione e del consumo.

Le ditte esercenti, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita del gas metano, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti di cui al 1° comma, nelle operazioni che questi debbono compiere agli effetti del presente decreto.

Art. 11.

Le ditte di cui al precedente articolo 3 devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare massimo dell'imposta presumibilmente dovuta per un mese.

Sono esenti dall'obbligo di prestare la cauzione le ditte che corrispondono l'imposta in abbonamento, a norma del precedente articolo 6.

Art. 12.

Per il ritardato pagamento dell'imposta oltre i termini stabiliti dal presente decreto, è applicata, in aggiunta all'interesse legale, una indennità di mora del sei per cento.

Tale indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avviene entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 13.

Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sugli impianti, sul macchinario e sul materiale mobile esistente nelle officine e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, nonchè sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.

Art. 14.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

Il diritto al ricupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano diventati irrevocabili.

Art. 16.

Chiunque, senza avere adempiuto alle condizioni stabilite dal presente decreto, attivi un impianto da gas metano di cui al precedente articolo 3, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000 nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo dell'imposta sulla quantità di gas consumata o che potè essere consumata.

Art. 17.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli applicati o fatti applicare dall'Amministrazione è punito a termini dell'articolo 349 del Codice penale.

Qualora si verifichi il caso dell'agevolazione colposa, sono applicabili le pene previste dall'articolo 350 del Codice penale.

Art. 18.

Chiunque sottrae il gas all'accertamento o al pagamento della imposta è punito con la multa dal doppio al decuplo della imposta dovuta. La multa non può essere inferiore a lire 10.000.

Art. 19.

Il fabbricante che omette di presentare la dichiarazione di cui all'articolo 5 del presente decreto o la presenti oltre i termini stabiliti, ovvero presenti dichiarazione infedele, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 100.000, nonchè con la multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta dovuta.

Nel caso che la dichiarazione sia presentata entro i quindici giorni successivi ai termini stabiliti, in luogo della multa prevista dal primo comma del presente articolo, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Art. 20.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle oppure le tiene in modo irregolare, è punito con l'ammenda fino a lire 50.000.

Con la stessa pena è punito chiunque, essendovi obbligato, rifiuta di fare ispezionare le scritture e le contabilità di cui all'articolo 10 ovvero rifiuta o in qualsiasi modo ostacola ai funzionari od agenti dell'Amministrazione l'accesso nei locali di cui all'articolo citato.

Art. 21.

La ditta che ritarda di effettuare il pagamento del diritto di licenza entro il termine stabilito dall'articolo 4 del presente decreto è punita con pena pecuniaria da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 22.

Per le violazioni delle norme del presente decreto, per le quali non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire 50.000.

Art. 23.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui allo articolo 4 del presente decreto a chiunque è stato condannato per un delitto previsto dal decreto stesso o per oltraggio, violenza, minaccia e resistenza verso un pubblico ufficiale nell'atto di vigilare sull'osservanza delle leggi finanziarie.

La licenza può essere revocata o sospesa per il periodo di tempo determinato dall'Amministrazione.

Art. 24.

Le pene di cui al presente decreto sono raddoppiate in caso di reiterazione della violazione, in deroga all'articolo 99 del Codice penale.

Art. 25.

Se il colpevole deve rispondere del pagamento dei tributi oltre che dei reati previsti dal presente decreto egli è tenuto ad eseguirlo prima della definizione del procedimento penale.

Art. 26.

Per i reati previsti dal presente decreto, l'esercente è tenuto al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvente.

Se anche l'esercente è insolvente, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa o dell'ammenda in quella della reclusione o dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura penale e quelle della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone e degli enti civilmente obbligati per le pene inflitte a persone dipendenti.

Art. 27.

Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono accertate mediante processo verbale. Il processo verbale di accertamento dei reati, se non è compilato da personale dipendente dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, è trasmesso in originale e copia all'Ufficio stesso competente per territorio.

L'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione, liquidato l'ammontare dei tributi e delle penalità, ne cura l'invio in originale all'Intendenza di finanza ed in copia al ricevitore doganale.

Art. 28.

Ai funzionari degli Uffici tecnici delle Imposte di fabbricazione, nei limiti del servizio cui sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le violazioni delle norme del presente decreto.

Nell'esercizio di tali attribuzioni i funzionari predetti rivestono la qualifica di ufficiali di polizia tributaria.

Art. 29.

La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

Art. 30.

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 sono stabilite a complemento degli articoli 9, 10 e 18 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. La misura delle multe di cui agli articoli 16, 18 e 19 è stabilita in deroga all'articolo 24 del Codice penale e successive modificazioni.

Art. 31.

L'imposta di cui all'articolo 1 sarà applicata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nello stesso giorno è presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1955.

GRONCHI

SEGGI - ANDREOTTI - MORO -
VANONI - GAVA - COLOMBO -
CORTESE - MATTARELLA.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORO.